



COMUNICATO UFFICIALE N. 47 **Stagione Sportiva 2023/2024**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal n. 30/AA al n. 33/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA 19 LUGLIO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 30/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1061 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Niccolò GRECO e della società ASD REAL CAROVIGNO, avente ad oggetto la seguente condotta:

NICCOLO' GRECO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Real Carovigno, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in data 28.5.2023 alle ore 22.12, dopo la disputa della gara *Football Club Santeramo – Real Carovigno* giocata in pari data e valevole per i play off del Campionato di Prima Categoria del Comitato Regionale Puglia, a mezzo di un "post" pubblicato sul proprio profilo personale del social network "facebook" e di un successivo "commento" allo stesso "post", espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell'arbitro di tale incontro;

ASD REAL CAROVIGNO, per responsabilità oggettiva ai sensi degli artt. 6, comma 2, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Niccolò Greco;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Niccolò GRECO, e dal Sig. Andrea COLUCCI, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD REAL CAROVIGNO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (una) giornata di squalifica per il Sig. Niccolò GRECO, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD REAL CAROVIGNO;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione
dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia
Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 LUGLIO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 31/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1076 pf 22-23 adottato nei confronti del Sig. IVAN CASTALDI, avente ad oggetto la seguente condotta:

IVAN CASTALDI, all'epoca dei fatti, soggetto appartenente all'Ordinamento federale in quanto inquadrato nei ruoli del Settore Tecnico FIGC quale "Allenatore UEFA B" e tesserato per la corrente stagione sportiva per la società ASD TERRA DI CICERONE, in violazione degli artt. 4 co. 1 del Codice di Giustizia Sportiva e 37 del Regolamento del Settore Tecnico per aver egli, in seguito all'avvenuta pubblicazione del C.U. n. 379 LND del 18 maggio 2023 contenente la decisione assunta dalla Corte Sportiva D'Appello LND Lazio di respingere il reclamo presentato dalla società ASD TERRA DI CICERONE avverso il provvedimento di perdita della gara adottato dal Giudice Sportivo del Comitato Regionale Lazio con C.U. N.371 LND del 12 maggio 2023 (Gara: SPORTING SAN CESAREO – TERRA DI CICERONE del 10 maggio 2023 – Coppa Lazio Prima Categoria), espresso giudizi lesivi dell'onorabilità, del prestigio, del decoro e della credibilità personale propri dei componenti degli Organi della giustizia sportiva della FIGC LND Lazio (Giudice Sportivo e Corte Sportiva di Appello) con frasi ed espressioni quali contenute in una email inviata in data 20 maggio 2023 dall'indirizzo pec - ivan.castaldi@gmail.com - ad esso riconducibile all'indirizzo pec del Presidente del CR LAZIO - m.zarelli@figc.it. Ritenuto che il comportamento appaia certamente idoneo a far sorgere una responsabilità disciplinare in capo al sopra menzionato soggetto atteso che le sopraindicate parole ed espressioni dallo stesso utilizzate e rivolte verso i componenti degli Organi della giustizia sportiva della FIGC LND Lazio (Giudice Sportivo e Corte Sportiva di Appello in particolare) se pure, non possono considerarsi "strictu sensu" tali da rientrare nell'alveo delle cosiddette "dichiarazioni lesive" ex art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva difettando, al riguardo, l'elemento della pubblicità delle stesse posto il carattere "privato" del ridetto messaggio di posta elettronica ordinaria inviato dal CASTALDI in data 20 maggio 2023 allo stesso tempo, però, si appalesano, comunque, per la loro obiettiva carica dispregiativa e sconvenienza all'evidenza ingiuriose e per ciò stesso offensive. Appare, inoltre evidente, come si sia voluto gettare discredito sull'operato degli Organi della giustizia sportiva della FIGC LND LAZIO revocando dolosamente in dubbio il fatto che costoro nel giudicare dei fatti seguiti alla disputa della gara SPORTING SAN CESAREO – TERRA DI CICERONE del 10 maggio 2023 – Coppa Lazio Prima Categoria abbiano esercitato il proprio potere giurisdizionale in modo volutamente frettoloso, non leale, corretto ed imparziale con conseguente nocumento per l'immagine e la

credibilità propria, non solo, di quegli Organi di giustizia ma anche, per l'effetto e più in generale, della stessa F.I.G.C. che dell'intero movimento calcistico nazionale e dei suoi valori di lealtà, probità e correttezza è custode e garante. Con la conseguenza, allora, di aver il descritto comportamento determinato una evidente compromissione di quegli specifici doveri che fanno capo agli associati, ovverosia, di quelle regole comportamentali richiamate dal citato art. 4 co. 1 del Codice di Giustizia Sportiva per come quest'ultimo risulta, peraltro, essere stato costantemente interpretato dalla giurisprudenza endofederale che ha sancito il principio, secondo il quale, lo stesso rappresenta un canone generale di comportamento in sé specifico, tale da costituire in caso di sua violazione fattispecie disciplinarmente rilevante anche in via autonoma e configurabile in tutti quei casi nei quali soggetti appartenenti all'ordinamento federale pongano in essere comportamenti che violino i principi di lealtà, probità e correttezza posti a fondamento dell'ordinamento sportivo;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Ivan CASTALDI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (uno) mese di squalifica da scontare nel campionato di competenza della prossima stagione sportiva per il Sig. Ivan CASTALDI;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 LUGLIO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 32/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1103 pf 22-23 adottato nei confronti del Sig. Antonino ZUMBO, avente ad oggetto la seguente condotta:

ANTONINO ZUMBO, iscritto nell'albo dei tecnici, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma sia in relazione a quanto disposto dall'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, a mezzo di un "post" pubblicato in data 3 giugno 2023 sui propri profili personali dei social networks "instagram" e "facebook", espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione della sig.ra Valentina Russo, presidente della società A.S.D. Timeout Academy, nonché della citata società;

In violazione, altresì, dell'art. 4, comma 1, in relazione all'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma sia in relazione a quanto disposto dall'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso pubblicato in data 3 giugno 2023 sui propri profili personali dei social networks "instagram" e "facebook", lo stralcio della comunicazione di conclusione delle indagini della Procura Federale con la quale si contestavano violazioni disciplinari anche a carico della sig.ra Valentina Russo, presidente della società A.S.D. Timeout Academy, e della citata società, relativi ad altro procedimento disciplinare in corso;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Antonino ZUMBO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Antonino ZUMBO;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 LUGLIO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 33/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1071 pf 22-23 adottato nei confronti del Sig. Stefano BANDECCHI e della società TERNANA CALCIO S.P.A., avente ad oggetto la seguente condotta:

STEFANO BANDECCHI, all'epoca dei fatti Presidente con poteri di rappresentanza della società TERNANA CALCIO S.p.A., in violazione degli artt. 4, comma 1, e 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, in occasione di una intervista concessa - in data 30.05.23 - alla testata giornalistica "tvPLAY" e successivamente ripresa anche da altri media e nel commentare quanto dichiarato dal Presidente della FIGC Gabriele Gravina relativamente all'avvenuta conclusione della vicenda giudiziaria sportiva nota come "caso Juventus manovre stipendi", grandemente leso il prestigio, la reputazione, l'onorabilità e la credibilità propri, sia, del Presidente della FIGC Gravina, sia, per l'effetto e più in generale, della stessa FIGC nel suo complesso intesa e quale da quest'ultimo presieduta e rappresentata.

TERNANA CALCIO S.P.A., per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per il menzionato comportamento ascritto al predetto Sig. Stefano BANDECCHI;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Stefano BANDECCHI in proprio e, in qualità di presidente e legale rappresentante, per conto della società TERNANA CALCIO S.P.A.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 5.000 (cinquemila/00) per il Sig. Stefano BANDECCHI, € 5.000 (cinquemila/00) per la società TERNANA CALCIO S.P.A.;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione
dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia
Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 LUGLIO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina